

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 58° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1989

Presidenza del Presidente BERLANDA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze» (1579)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 8 e passim
BRINA (PCI) .....	6, 8, 11
GAROFALO (PCI) .....	4
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione .....	4, 5, 8
MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze .....	11
SANTALCO (DC) .....	7, 11
PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro .....	2, 4, 8 e passim
PIZZOL (PSI) .....	6
RICEVUTO (PSI) .....	11

«Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo «Disposizioni concernenti i fondi di incentivazione per il personale dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero».

catasto edilizio urbano e del catasto terreni» (1781)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 15, 20, 23 e passim
BERTOLDI (PCI) .....	15, 24, 25
DE CINQUE (DC), relatore alla Commissione .....	15, 21, 23 e passim
MADAUDO, sottosegretario di Stato per le finanze .....	22, 24, 25
PIZZOL (PSI) .....	25

«Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio» (1862), d'iniziativa dei deputati Rosini ed altri; Piro ed altri; Fiori; Orciari ed altri; Pazzaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	28, 31, 32 e passim
BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione ..	28
BERTOLDI (PCI) .....	34
BUBBICO, sottosegretario di Stato per il tesoro ..	31
FAVILLA (DC) .....	34
PIZZOL (PSI) .....	34

*I lavori hanno inizio alle ore 9,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze» (1579)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze».

Riprendiamo la discussione, sospesa il 3 agosto.

Abbiamo già avuto occasione di parlare di questo provvedimento in numerose sedute e la discussione era stata rinviata in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Pare che la Commissione bilancio abbia concluso il complesso esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti, pervenendo ad un riequilibrio delle risorse finanziarie destinate al conferimento del premio incentivante per i Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e del commercio con l'estero. Poichè, peraltro, il parere della 5<sup>a</sup> Commissione non è stato definitivamente reso ma lo sarà nel corso della mattinata, nel frattempo il sottosegretario Pavan illustrerà le premesse che hanno portato all'odierna soluzione.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, vorrei ricordare brevemente come stanno le cose.

L'esame del disegno di legge n. 1579 verteva sulla corresponsione di un premio di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze, aggiungendo 32 miliardi al fondo di 70 miliardi che già esisteva in bilancio a partire dal 1988. Nel corso dell'esame sono stati presentati alcuni emendamenti, tra cui uno da parte dei senatori Brina e Bertoldi che prevede la corresponsione di 70 miliardi al personale dei Ministeri del tesoro e del bilancio, ed un altro da parte del senatore Ruffino, che però è decaduto per l'assenza del presentatore.

Successivamente è stato presentato un emendamento dal senatore Santalco che rivede le quote delle somme da stanziare per il fondo incentivante del Ministero delle finanze, non limitandolo agli originari 102 miliardi, ma ampliandolo con altri fondi. È stato presentato infine un emendamento dal senatore Ricevuto che riguarda la corresponsione

---

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Disposizioni concernenti i fondi d'incentivazione per il personale dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero».

di un'altra somma sempre per il fondo di incentivazione per il personale del Ministero del commercio con l'estero. Questo è il quadro generale.

In sede di esame in seno alla Commissione bilancio, di fronte a tutti questi emendamenti che presentavano cifre differenti, si è svolta una vivace discussione con l'apporto dei rappresentanti dei vari Ministeri per far sì che nell'ambito dei Ministeri finanziari si trovasse una soluzione per la corresponsione di una somma che non creasse una perequazione tra il personale di questi Ministeri.

Si è anche tenuto conto delle disponibilità che vi erano nel fondo globale e previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, d'intesa con i diversi Ministeri, si sarebbe raggiunto un accordo che ha trovato poi il parere favorevole in seno alla Commissione bilancio che sta sviluppando la proposta.

Il contenuto dell'intesa è il seguente: per quanto riguarda il Ministero delle finanze, abbandonata la possibilità di utilizzare il fondo di 32 miliardi per il 1988 (perchè il disegno di legge è stato presentato il 6 febbraio 1989, mentre avrebbe dovuto essere presentato entro il 31 dicembre 1988), a partire dal 1989 vengono stanziati nel fondo 173.350 milioni per il 1989 e 252.585 milioni per il 1990 e per il 1991, per cui deve essere modificato l'emendamento del senatore Santalco. Al riguardo la Commissione bilancio propone la formulazione del seguente articolo: «Il fondo previsto dal sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 173.350 milioni per il 1989 e a lire 252.585 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991». Si dispone poi, nella proposta emendativa, che all'onere derivante dall'attuazione di tale articolo, pari a lire 131.350 milioni per l'anno 1989 e a lire 252.585 milioni annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento relativo all'anno 1989 per lire 32 miliardi e l'accantonamento per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria per lire 71.352 milioni per il 1989 e lire 182.785 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991. L'articolo continua dicendo che il Ministro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per quanto riguarda invece l'emendamento dei senatori Brina e Bertoldi, per non fare sperequazioni, tenuto conto che i dipendenti del Ministero delle finanze sono 65.000 e che per questi sono previsti 173.350 milioni, bisogna ridurre 70 miliardi a 48 per il Tesoro, in modo da equiparare il trattamento economico, perchè i dipendenti del Ministero del tesoro sono circa 18.000.

Apro una parentesi facendo presente che il Ministero delle finanze conta 64.721 unità in organico, di cui 57.587 in servizio e 7.342 unità nei ruoli cessati, fra i quali il più notevole è quello delle imposte di consumo. Per il Ministero del tesoro l'organico è di 22.991 unità, di cui 16.837 in servizio, oltre a circa 1.000 in comando. Per il Ministero del bilancio si tratta di 374 unità in organico, di cui 255 in servizio. Per il

Ministero del commercio con l'estero l'organico è di 710 unità, di cui 562 in servizio.

Preciso che per i dipendenti del Ministero del tesoro sono stati proposti fondi per il 1990 e per il 1991 pari e 70 miliardi per ciascun anno.

In Commissione bilancio si è ritenuto opportuno considerare anche il Ministero del commercio con l'estero come uno dei Ministeri finanziari. Cercando sempre di tenere presente una certa equiparazione, è stato approntato uno stanziamento, in relazione al numero dei dipendenti, di 1.579 milioni di lire per il 1989 e di 2.684 milioni di lire sia per il 1990 che per il 1991.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Quanti sono i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero?

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'organico è di 710 unità, mentre solo 562 sono in servizio.

GAROFALO. In quali funzioni questi dipendenti sarebbero assimilabili a quelli del Ministero delle finanze? Perché non possono essere assimilati ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione? Non mi pare che ci sia nessuna regola; solamente per il fatto che se ne sono accorti e sono venuti qui a farsi sentire? Questo incentivo è nato come un premio ai lavoratori del Ministero delle finanze in relazione alla battaglia contro l'evasione fiscale. Per me rimane un mistero come un incentivo di questo tipo possa essere elargito ai dipendenti del Ministero del commercio con l'estero! Che il Governo finisca per accettare tutto questo è francamente in contraddizione con tante cose che facciamo in queste aule, allorquando ci viene detto che non vi è più una lira! Dovrebbe esserci un minimo di rigore, altrimenti siamo tutti portatori di «leggine» che fanno poi arrivare i conti dello Stato agli attuali livelli.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per la verità, avrei piacere che ci fosse qui un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero. Tutti questi Ministeri, compreso quello delle finanze, hanno incluso nel fondo globale una voce per la loro ristrutturazione, nella quale si prevede una disponibilità per le incentivazioni al personale. Quindi, si era ritenuto opportuno tutti insieme di chiudere questa partita, tenendo conto che tali ristrutturazioni non saranno immediate, per cui è indispensabile anticipare tali disposizioni di incentivazione per rendere più efficienti le nostre amministrazioni.

PRESIDENTE. Mi pare che il sottosegretario Pavan abbia illustrato i risultati raggiunti in sede di Commissione bilancio, dove è stata esaminata la questione relativa alla copertura finanziaria del disegno di legge al nostro esame.

Egli ci ha anticipato il parere favorevole della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti presentati nella nostra Commissione. Ora, spetta alla 6<sup>a</sup> Commissione riprendere la discussione, perché gli emendamenti sono stati presentati in quest'Aula e nessuno ci vieta eventualmente di modificarli.

Ringrazio quindi il sottosegretario Pavan per la sua illustrazione e prego il relatore, senatore Leonardi, di pronunciarsi sull'intera questione.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come relatore non vedo l'ora di mettere la parola «fine» a questo discorso per una sorta di rispetto verso i dipendenti interessati che nutrono una legittima attesa per un diritto che, bene o male, hanno acquisito: è quindi inutile questo tira e molla che dura ormai da qualche mese.

Debbo però ribadire il concetto che avevo già espresso nella mia relazione, e cioè che, chiudendo questa partita, si sarebbe chiuso anche questo metodo che, a mio avviso, non produce nessun effetto positivo rispetto agli obiettivi che il premio si prefigge, e cioè quello di incentivare l'attività, la lotta all'evasione fiscale, eccetera.

Sarà per la mia deformazione professionale se ribadisco che i dipendenti dello Stato, di qualunque settore, debbono essere retribuiti in modo adeguato e corretto in relazione alle funzioni che svolgono, e se si tratta di dover riconoscere degli incentivi, questi ultimi siano almeno legati a dei parametri ben definiti e precisi rispetto alla produttività e alla capacità di incidere nel loro settore, e non siano un'irrigazione «a pioggia» come questa che finisce poi per regalare poche decine di migliaia di lire a tutti i dipendenti.

È infine anche umiliante sia per il relatore che per altri colleghi della Commissione subire l'assedio dei postulanti davanti alla porta degli uffici che sollecitano l'approvazione di questo provvedimento.

Un'altra considerazione riguarda il fatto che non posso non condividere, almeno in parte, le considerazioni svolte poc'anzi dal collega Garofalo. Se non chiudiamo in fretta il discorso su questo provvedimento ci troveremo di fronte alle richieste di qualche altro Ministero, che ci verrà a trovare e legittimamente presenterà delle istanze; diventerà poi difficile non prenderle in considerazione.

Per questi motivi, mi sta bene il riparto che è stato definito; capisco le esigenze dei dipendenti del Tesoro che erano stati inizialmente esclusi da questo beneficio, però è un metodo che personalmente non condivido, perchè non ritengo che abbia alcun effetto positivo, come ebbi modo di evidenziare durante la mia relazione sul provvedimento.

Sotto questo profilo, per non insistere oltre su questo provvedimento, apprezzo il lavoro che è stato fatto e la buona volontà dimostrati dalla Commissione bilancio nel recepire gli emendamenti che alcuni colleghi hanno presentato e sostenuto, e che hanno corretto alcuni difetti e alcune omissioni presenti nel testo originario del disegno di legge al nostro esame. Non sono del tutto convinto della opportunità di estendere tale incentivo ai dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Dico questo forse perchè non ho ben capito la motivazione; può darsi che in seguito, approfondendo la questione, mi renda conto della situazione. Oggi non ho elementi sufficienti per valutare l'opportunità e la legittimità di questa ulteriore estensione.

Pertanto, per questa serie di considerazioni, esprimo parere favorevole purchè si concluda l'*iter* di questo provvedimento corrispondendo in tal modo alle attese dei dipendenti che ne beneficeranno.

BRINA. Signor Presidente, la nostra Commissione è competente solo per i Ministeri del tesoro e delle finanze: per analogia si può considerare il Ministero del bilancio. È ovvio che questa opportunità è stata colta anche dal personale del Ministero del commercio con l'estero. Bisogna dire che queste disponibilità, contenute in bilancio, sono finalizzate all'incentivazione; era quindi compito del Governo e del Parlamento riattivarle attraverso un provvedimento *ad hoc*. Non ha senso rivendicare cose già contenute nelle disposizioni contabili. Quello che invece va puntualizzato è l'uso di queste risorse che nell'intendimento iniziale erano finalizzate all'incentivazione del personale per accelerare l'*iter* burocratico delle pratiche ed elevare la produttività della pubblica amministrazione. Per questo noi abbiamo presentato un emendamento. In particolare il comma 2 prevede che l'erogazione dei fondi non avvenga a pioggia, in maniera uniforme per tutti i dipendenti, ma sia commisurata in rapporto a parametri produttivistici prestabiliti. Le organizzazioni sindacali sono impegnate in un dibattito teso ad individuare i criteri per l'erogazione di queste risorse rapportate alla produttività di gruppi ristretti di operatori e di singoli funzionari. Nel momento in cui approviamo il provvedimento, credo che si debba sottolineare l'opportunità di procedere con i criteri indicati dal comma 2. Sarebbe opportuno anche conoscere il testo definitivo per vedere se è corrispondente alle indicazioni espresse dai diversi Gruppi.

PIZZOL. Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo provvedimento si possono fare molte considerazioni sia di carattere generale che di carattere specifico in relazione a quanto è stato proposto. Sul piano generale, di fronte a provvedimenti di questo tipo, abbiamo di fronte due esigenze contrastanti: da un lato quella di consentire un beneficio economico che aumenti la capacità produttiva; dall'altro l'esigenza di non creare disparità di trattamento. Ora, finché l'impianto generale della pubblica amministrazione sarà caratterizzato fondamentalmente da una concezione di tipo ottocentesco, che vede il funzionario fondamentalmente come una figura esecutiva dei compiti, noi troveremo delle grosse difficoltà di fronte a qualsiasi provvedimento che si proponga di incentivare individualmente o per singoli settori l'attività dei dipendenti pubblici, per cui bisognerà che prima o poi si affronti un disegno organico di riforma dei principi fondamentali della gestione della pubblica amministrazione.

Di fronte al provvedimento in esame il nostro Gruppo esprime un parere favorevole, nel senso che tutti comprendiamo le esigenze di fondo da cui questo provvedimento è stato originato. Si tratta di incentivare le funzioni di accertamento delle attività tributarie e tuttavia ci troviamo sempre di fronte all'ostacolo rappresentato dall'organizzazione generale della pubblica amministrazione che non consentirebbe trattamenti differenziati. Detto questo, vogliamo considerare questo disegno di legge un inizio di considerazione diversa del lavoro dei dipendenti pubblici.

Resta aperto ovviamente il problema di arrivare ad una definizione più precisa dei principi e dei contenuti. Direi che il provvedimento per forza di cose ha suscitato l'attenzione di tutti. Nato per rispondere ad esigenze del personale del Ministero delle finanze, esso ha subito

interessato il personale degli altri Ministeri in quanto si presta effettivamente ad essere interpretato come norma di principio che vale per tutti i settori della pubblica amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze. In sostanza, se stabiliamo un principio di incentivazione, questo deve rispondere ad esigenze di parità di trattamento e di equità che soddisfino la stessa logica e la stessa finalità. Non possiamo dire che istituimo un'incentivazione per il personale del Ministero delle finanze in relazione ai compiti specifici di questo Ministero e, nello stesso tempo, non incentiviamo il personale del Ministero del tesoro e poi di tutti gli altri settori della pubblica amministrazione. Quindi dobbiamo tenere fermo il principio che non possiamo stabilire trattamenti speciali per un settore dell'amministrazione pubblica rispetto ad altri, fermo restando che, se vogliamo istituire il principio di un compenso speciale sulla base del rapporto tra mansioni e rendimento, lo dobbiamo fare per tutti i rami della pubblica amministrazione. Noi siamo favorevoli a questo provvedimento e ci auguriamo che il dibattito sulla riforma della pubblica amministrazione e del rapporto tra il pubblico dipendente e l'amministrazione venga ristudiato. Per il momento diciamo che, se incentivazioni in relazione a particolari rendimenti ci devono essere, esse vanno ovviamente, in linea di principio, riconosciute a tutti i rami della pubblica amministrazione.

SANTALCO. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che condivido le considerazioni che sono state svolte dal relatore e dal collega Garofalo. Ritengo anch'io che sia meglio chiudere con il provvedimento onde evitare che dipendenti di altre amministrazioni chiedano l'estensione dell'incentivazione di cui al disegno di legge al nostro esame.

Con l'occasione desidero dire che accetto la modifica proposta dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente nel suo parere e che ci è stata poc'anzi anticipata dal sottosegretario Pavan.

Mentre sollecito anch'io l'approvazione di tale provvedimento, vorrei aggiungere che mi dispiacerebbe se tale approvazione dovesse ulteriormente ritardare la riforma del Ministero delle finanze, perchè ciò che stiamo facendo deve essere considerata una piccola parte della riforma stessa.

Inoltre, l'approvazione di questo provvedimento ci porta poi a rivedere l'articolo 22 del disegno di legge n. 1453 che concerne la riforma dell'Amministrazione delle finanze. Richiamo l'attenzione del rappresentante del Governo in questa occasione affinchè trovi i mezzi necessari per fare in modo che il disegno di legge di riforma del Ministero delle finanze venga riportato all'attenzione; questo lo dico perchè, dalle notizie che abbiamo avuto, il fondo destinato alla riforma di tale Ministero è stato assorbito dai piccoli provvedimenti, come quello oggi al nostro esame, che sono stati finora portati avanti.

Quindi, la situazione a me sembra grave perchè ho la sensazione che per quest'anno non ci troveremo nelle condizioni di poter approvare il disegno di legge di riforma del Ministero delle finanze. Per questo motivo richiamo l'attenzione del rappresentante del Governo.

Non ho altro da aggiungere se non annunciare il mio voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, prendo la parola per svolgere due semplici osservazioni: una rivolta al collega Leonardi e un'altra al senatore Brina.

Il problema sollevato dal senatore Leonardi è senz'altro reale. Già in sede di contrattazione presso la Funzione pubblica mi sono permesso di sollevare questa problematica che non riguarda soltanto i Ministeri finanziari, perchè il Ministero della difesa ha già un fondo proprio, così come i Ministeri del lavoro e dei trasporti; mentre la Presidenza del Consiglio ha un'indennità particolare, così come i Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno.

Quindi, proprio per l'incarico che rivesto, mi sono permesso di sollevare tale questione in sede di contrattazione nell'ambito della Funzione pubblica, perchè bisognerà esaminare tutta la problematica di questi fondi di incentivazione.

BRINA. Bisogna ribadire che sono di incentivazione, perchè toglierli non è più possibile.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non bisogna toglierli, ma porre ordine in questa materia.

La mia seconda osservazione concerne il fatto che vi è una contrattazione decentrata e aperta su tutti questi problemi. La contrattazione per il 1989 si chiuderà in un certo modo, ma quella per gli anni 1990 e 1991 verterà su criteri ben precisi che in sede di contrattazione per l'anno in corso si stanno concordando per dare la sensazione di una maggiore produttività affinché venga premiato chi rende di più.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Comunico agli onorevoli colleghi che ci sono pervenuti poco fa il parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione permanente e quello della 5<sup>a</sup> Commissione permanente contrario all'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame e favorevole ai tre emendamenti a suo tempo presentati, condizionatamente all'accoglimento di alcune osservazioni.

Ricordo che il primo di tali emendamenti è quello originariamente presentato dal sottosegretario Merolli, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Santalco, mentre gli altri due sono stati rispettivamente presentati dai senatori Brina e Ricevuto.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intendo presentare tre nuovi emendamenti, che costituiscono tre diversi articoli del disegno di legge, sostitutivi dei tre emendamenti in precedenza presentati. Ciò al fine di recepire sostanzialmente le condizioni indicate nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

Il primo emendamento tende a sostituire l'articolo 1 con il seguente:

#### Art. 1.

«1. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 173.350 milioni per l'anno 1989 e a lire 252.785 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a lire 103.350 milioni per l'anno 1989 e a lire 182.785 milioni annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento relativo all'anno 1989 per lire 32 miliardi e l'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" per lire 71.350 milioni per l'anno 1989 e lire 182.785 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

3. Il Ministro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Il secondo emendamento tende ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo 1-bis:

#### Art. 1-bis.

«1. In relazione alle accresciute attribuzioni nel campo dell'attività finanziaria e monetaria, della programmazione, gestione, vigilanza e controllo della spesa pubblica e ai fini della migliore efficienza dei servizi, è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno 1989, un fondo pari a lire 48 miliardi per lo stesso anno 1989 e lire 70 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per la corresponsione al personale dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. Il Ministro del tesoro provvede annualmente con propri decreti alla ripartizione del fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche è stabilita dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in servizio con provvedimento formale presso il Ministero del tesoro e il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 48 miliardi per il 1989 e a 70 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Fondo di incentivazione personale Ministero del tesoro".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Inoltre, propongo un terzo emendamento tendente ad introdurre il seguente articolo 1-ter:

#### Art. 1-ter.

«1. Al fine di accrescere la produttività del personale del Ministero del commercio con l'estero e tenuto conto della specifica esigenza di assicurare una tempestiva trattazione delle richieste degli operatori e della rilevanza delle pratiche trattate sotto il profilo degli scambi con l'estero è iscritto nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero un fondo incentivante pari a lire 1.579 milioni per l'anno 1989 e a lire 2.684 milioni annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, sono fissati gli importi del compenso spettanti al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento.

4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, comunque in servizio presso il Ministero del commercio con l'estero.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.579 milioni per l'anno 1989, e a lire 2.684 milioni annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Vi è poi un subemendamento, da me presentato, tendente ad inserire all'articolo 1-ter, al comma 1, dopo le parole: «commercio con l'estero», le parole: «a decorrere dall'anno 1989». Si tratta di una proposta modificativa di carattere formale, tendente ad equiparare, per i tre Ministeri in questione, la formula di corresponsione dei citati incentivi.

La 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole anche su tale subemendamento.

SANTALCO. Signor Presidente, concordo con gli emendamenti presentati dal relatore; pertanto ritiro il mio.

BRINA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento da me presentato insieme al senatore Bertoldi.

RICEVUTO. Anch'io ritiro l'emendamento da me presentato.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

MEROLLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal senatore Leonardi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 102 miliardi per l'anno finanziario 1988.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 41 del 1986 (fondo incentivazione personale Ministero finanze)».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Da parte del relatore è stato presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo.

Ne do lettura:

Art. 1.

«1. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 173.350 milioni per l'anno 1989 e a lire 252.785 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a lire 103.350 milioni per l'anno 1989 e a lire 182.785 milioni annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento relativo all'anno 1989 per lire 32 miliardi e l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» per lire 71.350 milioni per l'anno 1989 e lire 182.785 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il relatore ha presentato un emendamento, tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo 1-bis:

Art. 1-bis.

«1. In relazione alle accresciute attribuzioni nel campo dell'attività finanziaria e monetaria, della programmazione, gestione, vigilanza e controllo della spesa pubblica e ai fini della migliore efficienza dei servizi, è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno 1989, un fondo pari a lire 48 miliardi per lo stesso anno 1989 e a lire 70 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per la corresponsione al personale dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. Il Ministro del tesoro provvede annualmente con propri decreti alla ripartizione del fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche è stabilita dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in servizio con provvedimento formale presso il Ministero del tesoro e il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 48 miliardi per il 1989 e a 70 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Fondo di incentivazione personale Ministero del tesoro".

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Da parte del relatore è stato presentato un ulteriore emendamento, aggiuntivo di un articolo 1-ter.

Ne do lettura:

#### Art. 1-ter.

«1. Al fine di accrescere la produttività del personale del Ministero del commercio con l'estero e tenuto conto della specifica esigenza di assicurare una tempestiva trattazione delle richieste degli operatori e della rilevanza delle pratiche trattate sotto il profilo degli scambi con l'estero è iscritto nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero un fondo incentivante pari a lire 1.579 milioni per l'anno 1989 e a lire 2.684 milioni annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sono fissati gli importi del compenso spettanti al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento.

4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, comunque in servizio presso il Ministero del commercio con l'estero.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.579 milioni per l'anno 1989, e a lire 2.684 milioni annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione dei prodotti».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Lo stesso relatore ha proposto il seguente subemendamento:

«All'articolo 1-ter, al comma 1, dopo le parole «commercio con l'estero», aggiungere le altre: «a decorrere dall'anno 1989».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti il subemendamento del relatore, di cui ho poc'anzi dato lettura.

**È approvato.**

Metto ora ai voti l'articolo 1-ter proposto dal relatore, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'same dell'articolo 2.  
Ne do lettura:

#### Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto che, in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere così

modificato: «disposizioni concernenti i fondi di incentivazione per il personale dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

**È approvato.**

**«Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni» (1781)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 13 settembre scorso.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi rifaccio alla mia relazione e dichiaro che ritiro l'emendamento che avevo sottoposto la scorsa volta al giudizio di questa Commissione in quanto da un più approfondito esame risulta non necessario.

Per questo motivo, torno a proporre alla Commissione l'approvazione del provvedimento nel testo che ci è stato presentato inizialmente dal Governo.

BERTOLDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi prego di avere un minimo di pazienza se interverrò diffusamente su di una «leggina» che considero una proposta di sperimentazione.

Ricordo che il decreto-legge n. 688 del 1982, convertito in legge dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, autorizza il Ministro delle finanze ad affidare, tramite convenzione, a società a partecipazione pubblica il completamento, miglioramento ed informatizzazione del sottosistema del catasto.

La SOGEI – una società a partecipazione pubblica – sulla base della convenzione ed utilizzando i fondi stanziati dal citato decreto-legge n. 688, ha svolto nel quinquennio 1983-1987 una parte del lavoro di informatizzazione, pur limitando questo primo momento alla numerizzazione del catasto censuario dei terreni e solo marginalmente a quella del catasto edilizio urbano.

Successivamente, la legge 11 marzo 1988, n. 66, all'articolo 6 ha consentito di continuare il lavoro del quinquennio precedente, con il rinnovo della convenzione con la SOGEI.

In occasione della non lontana approvazione del disegno di legge n. 1667, relativo alla riapertura dei termini per le denunce al catasto

urbano, il sottosegretario De Luca ha ritenuto utile, in data 27 aprile 1989, riportare in una relazione lo stato di realizzazione dell'automazione del catasto e, credo sulla base della convenzione e delle informazioni della SOGEI, gli sviluppi previsti dall'intero progetto di informatizzazione.

La prima osservazione preoccupante era che i finanziamenti realmente a disposizione dell'amministrazione del catasto assommavano a 580 miliardi di lire nel quinquennio a fronte di una previsione complessiva delle necessità pari a 2.100 miliardi di lire, e precisamente 300 miliardi per il 1988 e 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992, facendo carico allo stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990 allo specifico capitolo 6041, precisando che le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

Inoltre precisava che dei tre archivi di informatizzazione decentrati nei 95 (93 più 2 della regione Trentino-Alto Adige) Uffici tecnici erariali erano stati realizzati per il catasto censuario dei terreni (registro delle partite, tavola censuaria, matricola dei possessori), a tutto il 1988, 42 centri, mentre ne erano rimasti da attivare 25 nel 1989 e 26 nel 1990, prevedendo quindi per quest'ultimo anno il completamento della numerizzazione di tutte le informazioni amministrative e censuarie riferite ai terreni, con possibilità evidentemente di numerizzare direttamente le variazioni.

La relazione proseguiva affermando che per il catasto fabbricati erano stati attivati a tutto il 1988 13 centri, mentre ne erano rimasti da attivare 36 nel 1989 e 44 nel 1990, completando tale archivio entro il 1990 e prevedendo per tale data la possibilità di numerizzare direttamente tutte le variazioni.

L'onorevole De Luca specificava che rimanevano escluse 8.000.000 di unità immobiliari delle nuove denunce, 5.500.000 denunce di variazione, 500.000 unità immobiliari del tutto sconosciute, oltre a tutte le denunce che sarebbero pervenute con la riapertura dei termini consentita dal disegno di legge n. 1667. Era evidente che il recupero ed il classamento di tale arretrato, sarebbe stato reso ancor più problematico dal massiccio impegno degli uffici UTE, relativamente agli adempimenti ed informazioni per la riapertura dei termini di cui al disegno di legge n. 1667. Per il terzo archivio, cioè per l'informazione di tipo geometrico relativamente alla numerizzazione della cartografia catastale, il sottosegretario De Luca annunciava - e credo che era anche lui preoccupato quanto me - che l'amministrazione, pur avendo messo a punto procedure ed individuato apparecchiature idonee già dal 1976, solo con il rinnovo della convenzione con la SOGEI aveva messo a punto un piano decennale per la numerizzazione delle mappe catastali.

La cartografia catastale attuale è formata da 300.000 fogli per complessivi 30 milioni di ettari e si tratta di una cartografia redatta fra il 1886 e il 1940, ossia da circa 54 anni. La cartografia nazionale è stata fatta in 54 anni, ma in parte era anche precedente, vedi il Lombardo-Veneto. Si tratta quindi di una cartografia che ha superato in gran parte la vita media di un foglio catastale, che è circa di 50 anni, ed è da considerarsi sicuramente superata per quanto riguarda le zone più

fortemente antropizzate, le coste, le località turistiche, tanto da doversi prevedere la necessità di rilievo diretto *ex novo* per almeno il 25 per cento del territorio complessivo, cioè di 7.500.000 ettari, pari a 75.000 fogli di mappa.

Abbiamo osservato già in occasione dell'esame della legge 11 marzo 1988, n. 66, che la previsione di spesa e i dieci anni per il completamento del piano di numerizzazione delle mappe non erano convincenti. Era facile osservare già allora che il costo del solo rilievo diretto aerofotogrammetrico, più l'integrazione a terra, la restituzione con digitalizzazione delle informazioni, non sarebbe stato inferiore a 300.000 lire per ettaro, per cui la spesa prevedibile per i 7.500.000 ettari da rilevare a nuovo ammontava a 2.550 miliardi. Il lavoro andava poi completato con la digitalizzazione dei rimanenti 225.000 fogli di mappa, pari a 22.500.000 ettari da digitalizzare, considerati accettabili ed aggiornati.

La relazione del sottosegretario De Luca dell'aprile scorso indicava in proposito un brusco ridimensionamento del programma. La numerizzazione di una cartografia catastale aggiornata prevedeva a tutto il 1988 4.000 fogli, a tutto il 1989 16.000 fogli, a tutto il 1990 14.000 fogli, a tutto il 1991 12.000 fogli, a tutto il 1992 12.000 fogli di mappa; in totale 58.000 fogli, pari a un quarto del totale da digitalizzare. Per il rilievo *ex novo* della cartografia vi è sostanzialmente un brusco ridimensionamento della previsione e della necessità. La previsione di rilievo *ex novo* nel 1989 era di 12.000 ettari. Evidentemente nel 1989 non rileveremo a nuovo neppure un ettaro perchè siamo già a settembre. Nel 1990 saranno rilevati *ex novo* 17.000 ettari, nel 1991 22.000 ettari, nel 1992 25.000 ettari, per un totale limitato a soli 76.000 ettari restituiti in 760 fogli di mappa numerizzata, pari a un centesimo del rifacimento occorrente. In questo modo il Governo ridimensiona il piano di previsione precedente, colpendo una necessità del paese.

L'esigenza di proporre il finanziamento di interventi straordinari per la numerizzazione delle informazioni geometriche, con il provvedimento odierno, mette in evidenza due questioni. In primo luogo le previsioni della legge n. 66 dell'11 marzo 1988 sono bloccate per quanto riguarda gli stanziamenti previsti per il bilancio 1988 e per il triennio 1989-1991; non si capirebbe altrimenti perchè i 580 miliardi non sono utilizzati. In secondo luogo le disponibilità relative alla numerizzazione del catasto anche geometrico sono evidentemente tutte esaurite; con la convenzione della SOGEI si è attivata unicamente la numerizzazione del catasto censuario terreni e del catasto urbano. La SOGEI risulta aver predisposto unicamente un capitolato per la disciplina e le metodologie, ma di non aver rilevato a nuovo neppure un ettaro da numerizzare.

Queste due questioni, che mi limito a sollevare in maniera molto schematica e semplificata - e me ne scuso con il relatore - devono evidentemente essere chiarite dal Governo. Deve essere chiarito in modo definitivo quale volontà e quali tempi di realizzazione vi sono da parte del Governo di una nuova cartografia numerizzata, cioè di uno strumento duttile di cartografia su cui si deve poter contare rapidamente per la programmazione nel territorio e del territorio, proprio per l'emergenza di problemi di disinquinamento e riconversione ecologica della produzione. La mancanza di uno strumento siffatto costringe ora a

sprechi, perchè ciascun comune, ciascuna provincia sta facendosi una sua propria cartografia con sprechi innominabili, dannosissimi errori e sovrapposizioni. Vi sono province che discutono fra di loro perchè le cartografie e la metodologia adottata sono diverse e quindi non omologabili.

L'intervento straordinario di questa «leggina» riempie evidentemente una parte del vuoto, ma non può affatto soddisfare. Una prima previsione di spesa da parte del catasto per l'intervento straordinario era di 127 miliardi ed è stata ridotta ora alla metà, a 63,5 miliardi di spesa in tre anni, e trae fortunatamente il finanziamento dal capitolo 6856 del bilancio triennale 1989-1991, sottraendo fondi alla ristrutturazione della Amministrazione finanziaria. Sono d'accordo con il relatore che questa è una decisione preoccupante. La legge stabilisce rifacimenti a nuovo di fogli numerizzati delle mappe catastali per complessivi 190.000 ettari entro il 1991. Questo rappresenta certamente qualcosa di più di quella che era la preoccupata e preoccupante indicazione del sottosegretario De Luca, ma rappresenta sempre il 2,50 per cento di quanto deve essere rifatto, e quindi tutto sommato può essere considerata solo come una sperimentazione di cartografia numerica per grande scala, di dimensioni meno anguste di quelle anticipate dalla relazione dell'onorevole De Luca di 76.000 ettari per il 1992.

In effetti, è una vera e propria sperimentazione, trattandosi di applicare una disciplina *in fieri*. Una disciplina vera e propria di cartografia per grande scala numerizzata è in via di aggiornamento. Anche in paesi stranieri dove si è già intervenuti, la disciplina non è perfetta. Io ho assistito giorni fa ad un congresso della SIFET e tutte le relazioni si sono incentrate sul fatto che tale disciplina si va affinando ma non completando.

L'intervento odierno consente il rifacimento in tre anni del 2,5 per cento di ciò che deve essere rifatto. Anche procedendo con questo «maggior ritmo» impiegheremo 120 anni per rifare parzialmente una cartografia che i nostri avi, pur con strumenti e metodologie dell'epoca, hanno impiantato e costruito completamente in metà tempo. Questo ci deve preoccupare!

Non ho osservazioni particolari sulla scelta dei territori delle diverse province per cui si anticipa il rilievo a nuovo e la numerizzazione relativa.

Devo dare atto al relatore, senatore De Cinque, dell'esattezza delle sue affermazioni, che avevo evidentemente inteso male. I territori delle province del lombardo-veneto sono effettivamente messi in mappa con il sistema della tavoletta pretoriana ed allineamenti per poligonali aperte, ed il periodo del rilievo è effettivamente proprio quello di Maria Teresa d'Austria e quindi antecedente all'impostazione della mappa italiana del 1886.

Osservo che per i territori molto antropizzati, oltre il rilievo aerofotogrammetrico, una moderna cartografia numerica può prevedere benissimo - ci si impiega esattamente lo stesso tempo - anche il rilievo a terra, specie per le zone non montagnose, tenendo conto che in ogni caso il rilievo aerofotogrammetrico può certo essere numerizzato direttamente, ma ha per lo più bisogno di una integrazione a terra per la non coincidenza del rilievo con il confinamento proprietario.

Segue la restituzione su carta e poi la digitalizzazione. In ogni caso e di fronte alla disparità del campione territoriale prospettato, osservo che Gorizia ed Udine non hanno mai utilizzato la perequazione fondiaria di cui alla legge del 1868. Quindi, oltre ad avere i fogli di mappa aggiornati, solo da digitalizzare in scala 2.880 o in ingrandimento 1.440, hanno, come altri territori ex austriaci, l'istituto del libro fondiario, con la necessità dei relativi coordinamenti. Ma queste sono osservazioni forse superflue in questa sede. Sono a conoscenza che la regione Trentino-Alto Adige, con le due province autonome di Trento e di Bolzano, delegate dal 1978 ad aver competenza per il catasto, hanno impostato un programma di rifacimento parziale e di numerizzazione della cartografia esistente, ex austriaca, ancora efficiente e ben conservata, pur essendo stata realizzata con strumenti e metodi dell'epoca, dal 1817 al 1883.

Il rifacimento avviene con rilievo a terra e numerizzazione del territorio di fondo valle al di sotto dei 1.000 metri, dove sono state concentrate il 90 per cento delle attività produttive.

Iniziato con due comuni, Grumes in provincia di Bolzano e S. Michele Adige in provincia di Trento, prevede per ora il rilievo a nuovo di circa il 15 per cento del territorio, che è di 1.400.000 ettari, pari a 210.000 ettari del territorio regionale, 10 anni di tempo ed una spesa di 330.000 lire per ettaro. Non è escluso - ma su questo io non sono d'accordo - il rifacimento completo dei rimanenti 1.190.000 ettari.

Tornando al disegno di legge al nostro esame nel prospetto allegato, il costo previsto per ettaro è di lire 300.000, tranne per i 12.500 ettari dell'anno 1991.

Io comprendo che una volta iniziata la sperimentazione dei rilievi e l'allargamento della dimensione è presumibile una diminuzione seria dei costi, anche in virtù del capitolato che abbiamo pagato e che la SOGEI ci ha fornito. Forse una precisazione è però opportuna per chiarire che non si tratta di un errore di calcolo, perchè 12.500 ettari per 300.000 lire non dà un totale di 37,5 miliardi di lire.

Una breve osservazione su quanto disposto dall'articolo 2, che sostanzialmente prevede che l'entrata in vigore delle nuove tariffe di estimo, derivanti dalla revisione da completarsi entro il 1990, venga abbinata all'operazione di classamento da definire completamente per il 1993. È quindi programmato un nuovo ritardo di 5 anni per l'entrata in vigore delle nuove tariffe di estimo. Trascuro ogni ovvio e severo giudizio critico in merito. Mi limito ad osservare, in primo luogo che le due operazioni non necessariamente devono essere contemporanee o abbinata. In secondo luogo, osservo che la revisione degli estimi ha costituito in un passato recente un enorme e sprecato lavoro degli uffici del catasto che hanno revisionato le tariffe già nel 1984, necessariamente su supporto cartaceo, con un lavoro la cui mole si può semplicemente immaginare. Tali tariffe verranno nuovamente revisionate - necessariamente - senza mai essere state utilizzate. Questa è la situazione del catasto!

In terzo luogo osservo che affermare il completamento del classamento per il 1993 è una previsione forse illusoria, perchè è improbabile che la *task force*, promessa dai servizi del catasto per il recupero dell'arretrato di 13.000.000 di unità immobiliari da classare,

possa realmente essere costituita ed operare, tenuto conto della situazione attuale degli organici. Tuttora vi è una mancanza in organico di 3.500 unità.

Non si vede quindi la ragione per cui non si preferisca utilizzare nei termini previsti le nuove tariffe di estimo con prevedibili maggiori entrate, in quanto proprio la già avvenuta numerizzazione delle informazioni amministrative e censuarie relative al catasto terreni e al catasto urbano, garantisce la tempestività della revisione, anche periodica.

Io non credo, e probabilmente non crede neanche lei, onorevole Sottosegretario, alla *task force*, ma strumenti nuovi per risalire dal buco nero dell'arretrato del classamento di fabbricati esistono e sono praticabili. Non è una novità che l'amministrazione del catasto, proprio per la semplificazione delle operazioni di classamento (senza sopralluogo) avvenuta con gli articoli 11 e 12 del decreto-legge n. 70 del 14 marzo 1988, può consentire che il tecnico incaricato della denuncia al nuovo catasto urbano provveda direttamente al classamento, purchè il modello sia predisposto. Vale inoltre ricordare che un valido contributo a recuperare in tempi ragionevoli l'arretrato dei 13.000.000 di unità immobiliari da classare potrebbe essere ottenuto affidando tale lavoro con convenzioni ad un albo di professionisti esperti o da qualificare opportunamente, con un corso di una settimana o di un mese. Questo è possibile in Alto Adige dove è solo dormiente un albo di geometri professionisti particolarmente esperti nelle operazioni topografiche e catastali, ma è possibile anche in tutto il paese, in quanto la denuncia delle unità immobiliari al nuovo catasto è un atto dovuto, di cui viene rilasciata apposita ricevuta e le cui planimetrie rimangono a disposizione del proprietario o del suo incaricato.

Ho espresso due preoccupazioni fondamentali che evidentemente condizionano il nostro voto. Credo che, se i colleghi senatori ed il relatore hanno ascoltato, con la pazienza cui li ho costretti, alcuni ragionamenti che ho esposto, devono ammettere che c'è qualche cosa su cui riflettere. Il nostro voto è condizionato ai chiarimenti che otterremo e anche alla dimostrazione della disponibilità del Governo di soddisfarli. In primo luogo vi è la necessità di un programmato impegno per la realizzazione in tempi ragionevoli, e quindi ravvicinati, di una duttile cartografia numerizzata per grande scala, come strumento indispensabile per questo paese; in secondo luogo, la dimostrata disponibilità ad utilizzare immediatamente gli estimi revisionati (ritengo di esercitare il massimo della critica nel rilevare che gli estimi già revisionati vengono sprecati e viene quindi sprecato il lavoro degli uffici catastali) ed il contemporaneo nuovo impulso a rimuovere l'arretrato del classamento del patrimonio immobiliare. Soddisfare queste due preoccupazioni significa far diventare realmente questo disegno di legge un'utile sperimentazione, e in questo caso esso potrebbe ottenere anche il nostro voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Faccio i complimenti al senatore Bertoldi per l'intervento che ha ora svolto; se fossimo docenti universitari disporremmo senz'altro la pubblicazione di questa tesi di laurea.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Mi associo ai complimenti fatti dal Presidente al senatore Bertoldi, che ha sollevato talune preoccupazioni che effettivamente esistono e che il Governo ha ben presenti, e aggiungo che anche il relatore si associa nel dire che la coscienza dei problemi non coincide poi con la volontà operativa. Nella relazione introduttiva a questo disegno di legge ho ricordato che una mia prima interrogazione sull'arretrato del catasto urbano risale al luglio 1976, ai tempi del mio primo ingresso in Parlamento. Sono passati tredici e più anni e credo che la situazione non sia granchè mutata, anzi probabilmente è peggiorata. Ringrazio quindi nuovamente il senatore Bertoldi per il contributo conoscitivo e problematico che ha portato in questa discussione.

Devo dire, rientrando nell'argomento specifico del disegno di legge, che condivido le preoccupazioni ed anche le critiche che sono state rivolte ad una certa lentezza con cui da parte dell'amministrazione si provvede a degli adempimenti che dobbiamo assolutamente fare, mi riferisco ai rilievi del catasto rustico, ma anche e soprattutto a quelli del catasto terreni e del catasto urbano, se vogliamo tradurre in effettiva realtà le dichiarazioni che ogni tanto facciamo in materia di imposizione immobiliare. Puntualmente, ad ogni ripresa dei lavori autunnali, si assiste ad una ventata di proposte di nuove imposte sulla casa, che si propone di diversificare, aggregare, disaggregare ed affidare ai comuni e alle province; il che crea soltanto allarme sul mercato immobiliare e rischi di speculazione e impotenza di procedere a un tal genere di revisioni in quanto non abbiamo gli strumenti operativi per svolgere una concreta ed effettiva politica tributaria per quanto riguarda gli immobili.

Finchè non risolviamo i problemi del catasto una seria politica tributaria e della casa non potrà essere fatta; faremo delle sperimentazioni e proprio in questa ottica di sperimentazione, credo, collega Bertoldi, che vada approvata questa «leggina» che il Governo ci ha proposto. Mi rendo perfettamente conto che essa è una piccola cosa, però dobbiamo anche rilevare che, nell'attuale situazione, le difficoltà finanziarie che il Governo si trova di fronte impongono anche scelte di questo tipo.

Devo fra l'altro rilevare che sul parere espresso dalla Commissione bilancio su questo provvedimento il rappresentante del Tesoro ha dissentito, in quanto c'è il rischio che tale Dicastero non riesca a trovare neanche i 63,5 miliardi che sono necessari. È incredibile, ma purtroppo è così. Per questo suggerirei di approvare intanto questa «leggina». Condivido le preoccupazioni del senatore Bertoldi e mi auguro che il Governo risponda esaurientemente su di esse; mi auguro però che non siano delle condizioni ostative ad un voto favorevole del Gruppo comunista a questa «leggina», almeno come avvio di un discorso che il Governo vuole intavolare a questo proposito.

Per quanto riguarda anche la parte scientifica dell'intervento del senatore Bertoldi, non posso non rilevare che la sua preparazione in materia topografica e tecnica è di alto livello, e credo che le sue

indicazioni potranno essere utilmente raccolte dal Governo. Condivido invece la sua preoccupazione perchè si applichino subito le nuove tariffe di estimo dei fabbricati. Abbiamo l'assurdo che esistono al centro di Roma fabbricati che sul mercato valgono ormai 10 milioni al metro quadro e che sono ancora classificati A/4, se non addirittura A/5, perchè si trattava di classamenti fatti tanti anni fa.

Questo è un problema che porterebbe anche un notevole contributo di incremento fiscale, perchè con il sistema di valutazione automatica, che oggi è stato reintrodotta utilmente per eliminare il contenzioso di valutazione che ingolfava le commissioni tributarie, abbiamo degli atti - ne parlo per esperienza diretta - che si fanno a prezzi veramente minimi, e che corrispondono il più delle volte a circa un decimo del valore reale dell'immobile che viene venduto. Questo non si verifica dappertutto. Non si verifica per i nuovi fabbricati, per i quali il sistema di valutazione automatica porta ad un valore che arriva ai due terzi circa del valore reale e quindi si tratta grosso modo di una dimensione accettabile.

Il senatore Bertoldi diceva giustamente di risolvere il problema riguardante la revisione degli estimi pubblici; prendiamo in considerazione i nuovi estimi già effettuati e non ancora entrati in vigore, dopo di che rivediamo il classamento e rivalutiamo nuovamente gli estimi prima del termine del 1995 che è stato indicato nella relazione.

Non so come si possa ora operare una sutura tra la data del 1993 e quella del 1995. Per cui riterrei, signor Presidente, che pur insistendo nell'approvazione del disegno di legge al nostro esame, salvo questa piccola modifica di carattere tecnico, se il Governo offre una soluzione per questo problema dei termini, propongo l'approvazione immediata del disegno di legge in discussione, con quelle critiche, sollecitazioni e raccomandazioni, che faccio mie, espresse nel suo intervento dal senatore Bertoldi.

*MADAUDO, sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, il disegno di legge in discussione reca disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari volti a realizzare una maggiore efficienza del sistema catastale.

Il settore nel quale è più urgente approntare tali interventi è quello relativo al rifacimento della categoria catastale con l'impiego dell'aerofotogrammetria, in quanto essa non rappresenta più la reale situazione del patrimonio immobiliare.

Con l'articolo 1 viene autorizzata la spesa complessiva per il triennio 1989-1991 di 63,5 miliardi di lire, di cui 56 miliardi per la stipulazione di contratti e convenzioni intesi ad acquisire servizi relativi alle rilevazioni topografiche ed aerofotogrammetriche - anche in deroga alle norme di contabilità generale - e 7,5 miliardi per far fronte ai costi relativi alle indennità e al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale, necessarie all'espletamento dei collaudi cartografici.

L'articolo 2 stabilisce che la revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano, già prevista peraltro dalla vigente normativa e che dovrebbe essere effettuata entro il 1990 - legge 7 marzo 1986, n. 60 - venga condotta per tutto il territorio nazionale contestualmente alla

revisione del classamento disposta per singoli comuni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e che debba essere ultimata entro il 1993.

È altresì previsto che le nuove tariffe d'estimo entrino in vigore entro due anni dall'ultimazione delle operazioni di revisione e comunque non oltre il 1995, per le cose che abbiamo detto anche nelle precedenti riunioni.

L'abbinamento delle due operazioni consentirà all'Amministrazione finanziaria di operare con l'indispensabile razionalità, in quanto potranno essere esaminati contemporaneamente due aspetti tra di loro strettamente legati: classamento ed estimo degli stessi beni immobili. È infatti da rilevare che l'attuale revisione degli immobili delle categorie e classi catastali in relazione alle trasformazioni socio-economiche non risponde più alla odierna realtà immobiliare; per cui un'operazione di revisione degli estimi non correlata con quella di classamento non assicurerebbe l'auspicata perequazione delle rendite fondiari.

Do atto al senatore Bertoldi di aver svolto un intervento molto tecnico e preciso; ragion per cui mi associo anch'io ai complimenti che gli sono stati già rivolti dal presidente della Commissione, senatore Berlanda.

Debbo dire che il Governo si è mosso tra mille difficoltà, in quanto si è visto raziare nel tempo gran parte dei fondi che erano stati attribuiti anche al catasto, per andare a gestire questo fenomeno di grande interesse e di grande importanza.

Faceva bene il senatore De Cinque a fare l'esempio delle costruzioni al centro di Roma, che sono tuttora inserite nella tabella A-4, e che quindi pagano, tutto sommato, come se fossero delle casette di tipo popolare.

Quindi, mi rendo conto naturalmente che l'intervento del senatore Bertoldi, oltre ad essere preciso e puntuale e svolto in termini molto appropriati vista la sua personale esperienza, ponga l'accento sulle grandi difficoltà che vi sono in questo settore. Però il Governo ritiene urgente che questa «leggina», che potrebbe anche essere intesa come un fatto di sperimentazione, venga approvata il più presto possibile per dare la possibilità allo stesso Ministero di poter intervenire per cercare di perequare quelle situazioni che non rientrano nella normalità.

Le critiche e le preoccupazioni avanzate dal senatore Bertoldi ci debbono naturalmente far riflettere per l'avvenire, e io ritengo che noi potremo rivedere all'interno di una ristrutturazione generale l'intera situazione per cercare di trovare i correttivi necessari.

Pertanto, mi associo alla richiesta avanzata dal relatore De Cinque e prego la Commissione di dare esito favorevole al disegno di legge in discussione.

**PRESIDENTE.** Vi è un'ipotesi di ordine del giorno che dobbiamo considerare.

**DE CINQUE, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, vorrei domandare al Governo se, accogliendo il suggerimento avanzato dal senatore Bertoldi, si possa trovare una formula per fare in modo che le tariffe di estimo già revisionate entrino in vigore immediatamente, mentre le nuove tariffe, conseguenti al nuovo classamento degli edifici, entrino in vigore successivamente.

MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non vi sarà alcuna disparità di trattamento?

BERTOLDI. Non ha importanza, perchè una volta che la cartografia è numerizzata, le revisioni delle tariffe di estimo saranno velocissime.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Il comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame recita: «La revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano deve essere effettuata contestualmente alla revisione del classamento... e deve essere estesa all'intero territorio nazionale ed ultimata entro il 1993. Le nuove tariffe di estimo dovranno entrare in vigore entro due anni dall'ultimazione delle operazioni di revisione e comunque non oltre il 1995».

Risulta però che sono state già effettuate delle operazioni di revisione degli estimi non conseguenti alla revisione del classamento, ma sulla base del classamento attuale. Dovrebbe essere il Governo a dirci se sulla base di un ordine del giorno può con provvedimento amministrativo fare entrare intanto in vigore le nuove tariffe di estimo.

L'emendamento che intendo presentare tende a sostituire il comma con i seguenti: «1. Le tariffe di estimo che saranno revisionate entro l'anno 1990 ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 60, articolo 2, comma 2, avranno vigore dal 1° gennaio 1991».

«2. La revisione del classamento nel nuovo catasto edilizio urbano, già prevista per singoli comuni dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, è estesa all'intero territorio nazionale e dovrà essere ultimata entro il 1992. I relativi effetti dovranno avere efficacia entro due anni dalla predetta ultimazione e comunque non oltre il 1995. Alla normativa vigente in materia sono approvate le modifiche di seguito indicate».

Con la legge n. 60 già era stata prevista una revisione generale degli estimi, predisposta con il precedente decreto-legge n. 604 del 29 settembre 1973, ed è stata prorogata al 31 dicembre 1990. Per questo noi disponiamo che le nuove tariffe che saranno revisionate entro il 1990 abbiano efficacia a partire dal 1° gennaio 1991. Invece le operazioni di revisione del classamento che il nostro disegno di legge affidava alla previsione delle nuove tariffe viene mantenuta entro il 1993 con gli effetti dal 1992. In buona sostanza riprendiamo l'emendamento, di cui adesso riconosciamo la giustezza, che io avevo presentato nella seduta precedente, ma non avevo formalizzato per una mancata intesa con il Governo, aggiungendovi la norma imperativa che stabilisce al 1° gennaio 1991 l'applicazione delle nuove tariffe di estimo. Mi auguro che questo emendamento possa essere approvato.

BERTOLDI. Signor Presidente, è questo il testo dell'ordine del giorno che ho messo a punto insieme ai senatori De Cinque, Brina e Pizzol:

«La Commissione finanze e tesoro del Senato impegna il Governo alla realizzazione in tempi ravvicinati di una cartografia numerizzata per grande scala dell'intero territorio nazionale, come duttile strumento indispensabile per la programmazione nel territorio e del territorio.

Impegna inoltre il Governo ad individuare strumenti che consentano di dare un nuovo impulso per rimuovere l'arretrato nel classamento del patrimonio immobiliare e per aiutare quindi l'aggiornamento del nuovo catasto edilizio urbano».

(0/1781/1/6)

BERTOLDI, DE CINQUE, BRINA, PIZZOL

Questo ordine del giorno nasce dalla nostra profonda preoccupazione che per il 1993 il classamento non sarà ultimato.

MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'ordine del giorno e all'emendamento presentati.

PIZZOL. Signor Presidente, questo provvedimento incontra il consenso del Gruppo socialista, il quale raccoglie peraltro le preoccupazioni che sono state espresse da tutti i Gruppi e dal relatore circa l'attivazione di un catasto adeguato alle necessità dell'imposizione. Esprimo una raccomandazione al Governo perchè prospetti quanto prima una serie di provvedimenti che possano unificare le metodologie di indagine e di elaborazione dei dati. Raccomanderei di trovare anche delle forme di collaborazione tra Governo centrale e comuni, province e regioni, che certamente già dispongono di una massa di dati che potrebbero essere immediatamente utilizzati. Anche qui si tratta di trovare la metodologia adatta, ma è inutile procedere a duplicazioni di rilievi quando con un po' di coordinamento tra iniziativa dell'amministrazione centrale ed enti locali si potrebbe arrivare rapidamente ad avere una fotografia attendibile del territorio nazionale. Il catasto infatti non è altro che una fotografia e si tratta di renderla sempre più nitida e aggiornata. Non è impossibile quindi collaborare con gli stessi privati perchè essi già di per sè forniscano volontariamente notizie e dati utili per il lavoro che ci interessa.

Per fare un esempio, dirò che quando si presenta una domanda di concessione edilizia vi sono già molti dati relativi alla situazione immobiliare. I comuni sono in possesso di questi dati, ma le ditte private potrebbero fornirli direttamente, oltre che ai comuni, all'Amministrazione finanziaria, la quale potrebbe fare un'attenta verifica di tutto ciò che è immediatamente utilizzabile.

Ho voluto fare questa osservazione con uno spirito collaborativo in vista dell'approvazione di questo provvedimento su cui tutti concordano pur riconoscendone la portata piuttosto limitata.

BERTOLDI. Signor Presidente, insistiamo affinché l'ordine del giorno poc'anzi presentato venga messo ai voti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Bertoldi ed altri senatori, di cui poc'anzi è stata data lettura.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Per provvedere alle necessità di ammodernamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989, di lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e di lire 40 miliardi per l'anno 1991, per la stipulazione di contratti e convenzioni intesi ad acquisire servizi relativi alle rilevazioni topografiche ed aerofotogrammetriche anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per far fronte alle spese relative alle indennità e al rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale, in misura non superiore a lire 0,5 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. La revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano deve essere effettuata contestualmente alla revisione del classamento già prevista per singoli comuni dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e deve essere estesa all'intero territorio nazionale ed ultimata entro il 1993. Le nuove tariffe di estimo dovranno entrare in vigore entro due anni dalla ultimazione delle operazioni di revisione e comunque non oltre il 1995. Conseguentemente, alla normativa vigente in materia sono apportate le modifiche di seguito indicate.

2. Il primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, è sostituito dal seguente:

«Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi».

3. L'articolo 11 del regio decreto-legge n. 652 del 1939 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. Per ciascun gruppo di comuni, comune o porzione di comune, la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa è eseguita a cura degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le Commissioni censuarie provinciali, sentito il parere delle Commissioni censuarie distrettuali interessate.

2. Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali può ricorrere alla Commissione censuaria centrale».

4. L'articolo 5 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Zona censuaria*). - 1. Le operazioni di qualificazione e classificazione si eseguono per zone territoriali omogenee sotto il profilo socio-economico, che possono comprendere gruppi di comuni amministrativi, singoli comuni o porzioni di comune.

2. Dette zone devono comprendere territori nei quali esistano unità immobiliari simili per ubicazione, per caratteristiche ambientali, per tipo di costruzione e per prevalente destinazione socio-economica».

Da parte dei senatori De Cinque, Bertoldi, Pizzol e Brina è stato presentato un emendamento tendente a sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le tariffe di estimo che saranno revisionate entro l'anno 1990 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, avranno vigore dal 1° gennaio 1991.

2. La revisione del classamento del nuovo catasto edilizio urbano, già prevista per singoli Comuni dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è estesa all'intero territorio nazionale e deve essere ultimata entro il 1993. I relativi effetti dovranno avere efficacia entro due anni dalla predetta ultimazione e comunque non oltre il 1995. Alla normativa vigente in materia sono apportate le modifiche di seguito indicate».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3. Ne do lettura:

#### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1989, lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e lire 40 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

*I lavori proseguono in altra sede dalle ore 11,35 alle ore 12,35.*

**«Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio» (1862)**, d'iniziativa dei deputati Rosini ed altri; Piro ed altri; Fiori; Orciari ed altri; Pazzaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio», d'iniziativa dei deputati Rosini, Bellocchio, Colucci, Dutto, Scovacricchi, Serrentino, Castagnetti Guglielmo, Visco, Bruzzani, Fiori, Ravasio, Patria, Nucci Mauro, Auleta, Corsi, Umidi Sala, Caccia, Borgoglio, Righi, Ghinami, Ferrari Marte, Baghino e Rubinacci; Piro, Colucci, Capacci e Principe; Fiori; Orciari, Buffoni, Mori, Noci e Tiraboschi; Pazzaglia, Fini, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Franchi, Guarra, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Manna, Martinat, Massano, Matteoli, Mazzone Mennitti, Micolò, Nania, Parlato, Parigi, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Servello, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Beorchia di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge in esame concerne l'adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio. Il testo che ci accingiamo ad esaminare è stato già approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 1989 ed è la risultante di una serie di provvedimenti di iniziativa parlamentare.

La storia di questo provvedimento è abbastanza lunga e soltanto ora si è riusciti a trovare una soluzione accettata da tutti, anche e soprattutto sotto il profilo della copertura finanziaria. Il motivo di fondo che rende necessarie queste disposizioni di legge va ricercato nella storia della legislazione in materia di trattamento dei mutilati ed invalidi di guerra e nei principi che dovevano presiedere a tale legislazione che negli ultimi anni ha visto l'affermazione di alcune significative posizioni; ad esempio vorrei ricordare l'ormai acquisito principio risarcitorio dei trattamenti spettanti a tali soggetti.

Un altro principio sul quale si è a lungo discusso e che con il provvedimento in esame trova una sua definitiva sanzione è quello della rivalutazione automatica delle pensioni di guerra, la cosiddetta indicizzazione. In effetti la storia di quest'ultimo principio inizia con una legge del 1981 con la quale per la prima volta si ammetteva che tali pensioni, al pari delle altre, dovessero essere automaticamente adeguate. Allora si stabilì che per l'anno 1982 tale adeguamento doveva essere dell'11 per cento della quota complessiva di aumento. Ciò perché venne preso come riferimento il meccanismo previsto dall'articolo 9 della legge n. 160 del 1975 inerente alle pensioni minime. Tale articolo stabilisce che le pensioni minime subiscono un aumento pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria esclusi gli assegni familiari, così come calcolati dall'ISTAT.

Preso a riferimento con una legge del 1981 questo articolo 9, si disse che per le pensioni di guerra tale aumento percentuale era soltanto *pro quota* e non per l'intero, e cioè dell'11 per cento.

Questa è stata una prima soluzione, certamente ritenuta non completamente soddisfacente dai destinatari di tali disposizioni.

Successivamente, si passò ad un sistema di adeguamento automatico per l'intero, così come avviene per le pensioni minime della Previdenza sociale, e così si fa anche per le pensioni di guerra; ma questo adeguamento invece di andare ad incrementare la pensione base andava a costituire un assegno aggiuntivo che, come tale, rimaneva separato dalla base. Quindi, i successivi adeguamenti per l'indicizzazione non avvenivano sull'intero, ma soltanto sulla pensione base, accrescendo d'altra parte questi assegni aggiuntivi.

Come i colleghi comprendono, tutto ciò portava ad una forbice e ad una discriminazione sempre più antipatica dal punto di vista del trattamento pensionistico, avuto riguardo anche alla natura che ormai la pensione riconosciuta ai mutilati ed agli invalidi di guerra aveva assunto.

Infine, con il provvedimento al nostro esame si opera un conglobamento, e cioè si dice che la percentuale di adeguamento automatico è per l'intero, così come avviene per le pensioni normali e sul conglobamento complessivo.

In altre parole, si provvede a conglobare nella pensione base tutti gli assegni aggiuntivi che sono fin qui stati corrisposti, in modo che l'adeguamento avvenga su tutto e non soltanto sulla pensione base iniziale.

Tutto questo però viene fatto secondo un criterio di conglobamento che, proprio per l'esigenza di rimanere nell'ambito della copertura finanziaria prevista dagli strumenti di bilancio ed in particolare dalla legge finanziaria, avviene nel giro di un triennio - questo è il contenuto dell'articolo 1 così come viene a sostituire l'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 - nel senso che nel 1989 verranno conglobati nella pensione base gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla metà e, negli anni 1987 e 1988 per l'intero; a decorrere dal 1° gennaio 1990, si congloba l'altra metà dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nel 1985, in modo che a decorrere

dal 1991 in poi la pensione e gli assegni aggiuntivi via via corrisposti andranno a costituire un *unicum* sul quale scatteranno poi gli adeguamenti automatici.

Questo scaglionamento, e non l'immediato conglobamento di tutto quanto fin qui erogato dal 1985 in poi, è posto in essere proprio perchè le somme previste non avrebbero altrimenti consentito di estendere a tutte le voci connesse a questi trattamenti economici tali forme di indicizzazione.

Gli adeguamenti avvengono in pratica - e questo è il contenuto del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nel nuovo testo proposto - sulle pensioni vitalizie e sul trattamento pensionistico ai mutilati ed invalidi di guerra previsto dalle tabelle C, G, M, N e S, a seconda della invalidità e del trattamento pensionistico direttamente corrisposto ai mutilati ed invalidi di cui alla tabella C, alle vedove e agli orfani di cui alla tabella G, ad altri orfani aventi diritto nelle altre tabelle M, N e S.

Vi è poi il trattamento indicato dalla tabella F che prevede i cumuli e gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E.

Poi vi è un'indennità *una tantum* che viene corrisposta in luogo del vitalizio, quando vi è un'infermità di natura minore, l'indennità di assistenza e di accompagnamento che è riconosciuta ai superinvalidi di cui alla tabella E e l'assegno integrativo per gli invalidi di 1<sup>a</sup> categoria, inserendo un assegno di superinvalidità sempre nella tabella E o per l'assegno di cumulo o di collocabilità, cioè un assegno che si corrisponde a coloro che per effetto di invalidità non possono trovare occupazione.

Vi è poi la maggiorazione di assegno per il genitore che abbia eventualmente perduto più figli in guerra o che sia rimasto privo di prole per effetto della morte di figli in guerra. Il limite di reddito viene pure adeguato per poter ottenere questi benefici. Vengono anche adeguati gli assegni aggiuntivi per i ciechi assoluti senza arti, di cui alla lettera h).

Ho già parlato del comma 2 della novella concernente i conglobamenti.

Con il comma 3 della novella si esclude che l'adeguamento automatico intervenga per assegni diversi da quelli di cui abbiamo parlato poc'anzi.

Il comma 2 dell'articolo 1, ed estende questi benefici ai grandi invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria di 1<sup>a</sup> categoria.

Debbo dire che esistono i necessari finanziamenti e sembrerebbe che il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che peraltro non è stato ancora formalizzato, sia favorevole alla copertura data dall'articolo 2, che peraltro è stata formulata dalla Camera dei deputati, e precisamente dalla stessa Commissione bilancio.

Io credo che approvando questo provvedimento noi corrisponderemo ad una esigenza da lungo tempo rappresentata al Parlamento, oltre che al Governo, dalle associazioni di categoria, che sono rappresentative di persone che hanno dato molto per la patria e che hanno il diritto di essere non dico compensate, perchè si tratta soltanto di una compensazione di natura economica, ma di veder riconosciuta la

nobiltà del sacrificio che hanno compiuto in favore del nostro paese. Quindi, se sopportano le conseguenze di questo loro generoso servizio al paese devono anche vedere riconosciuta questa loro dedizione e questo loro sacrificio, vedendo adeguato quel modesto risarcimento che lo Stato provvede a corrispondere loro proprio come doveroso riconoscimento del loro sacrificio.

Pertanto, il relatore non può che sollecitare un voto favorevole da parte della Commissione affinché il provvedimento possa divenire legge in modo da operare fin da quest'anno, essendo già prevista la necessaria copertura finanziaria.

Accanto a questo disegno di legge vi sono altri provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare - che peraltro sono stati assegnati alla nostra Commissione in sede referente - sui quali però, signor Presidente, mi riservo di riferire in un'altra occasione, anche perchè in base ai conti che ho fatto non è possibile sottrarre al disegno di legge in discussione neanche una lira per poter coprire gli oneri previsti da tali provvedimenti - mi riferisco ai disegni di legge nn. 985, 612 e 1321 -, che prevedono assegni particolari in favore di determinate categorie di superinvalidi; queste categorie di superinvalidi sono quelle dei ciechi assoluti e dei mutilati privi sia degli arti inferiori che degli arti superiori. Si tratta di un numero ridottissimo di persone che vorrebbero vedere riconosciuta questa loro del tutto particolare condizione. La spesa che si troverebbe ad affrontare lo Stato è molto modesta ma in questo momento, se recuperata nella copertura del presente disegno di legge, verrebbe a scardinare tutto il suo sistema di copertura, nonchè il sistema di graduale conglobamento ivi previsto, per cui io mi sentirei di chiedere, pur riconoscendo anche la necessità di un nostro pronunciamento su questi altri provvedimenti - che, ripeto, sono in sede referente - un differimento per vedere anche assieme ai colleghi della 5<sup>a</sup> Commissione se si può in qualche maniera individuare dove attingere per rispondere alle esigenze poste da questi problemi.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Beorchia per la sua esauriente esposizione.

Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

**BUBBICO, sottosegretario di Stato per il tesoro.** Vorrei esprimere l'adesione completa del Governo a quanto detto dal senatore Beorchia, non tanto e non solo per la completezza della relazione, quanto perchè mi è parso di intravedere nella sua acuta, organica e ricca esposizione anche una linea di tendenza che investe campi più vasti, come quello della rivalutazione e della automazione completa, che comporta 100 miliardi l'anno in più di onere; non so se poi nella finanziaria per il 1990 noi riusciremo a reperire questi fondi. Certo il problema c'è e si pone; non sono certo io propugnatore del sistema austro-ungarico, che consisteva nel prolungare lo stipendio così come era adeguato alla svalutazione del tempo, che era modestissima, anche dopo la cessazione dal servizio, un sistema che riusciva a fare a meno anche dell'INPS e a non dissanguare le casse dello Stato. Però il problema di non procedere di fatto al superamento dello Stato sociale nei suoi aspetti più significativi (e questo è uno di quelli) il relatore lo ha chiaramente

sollevato nella sua relazione, rifacendosi anche ai disegni di legge connessi da esaminare in sede referente.

Ribadisco quindi il consenso del Governo all'approvazione in tempi rapidi del presente provvedimento molto atteso dalle categorie interessate, mentre contemporaneamente si pone anche un problema di più lungo corso, che è quello globale delle pensioni. Non so se la legge finanziaria per il 1990, che è l'anno più critico della manovra complessiva di risanamento dei conti pubblici, consentirà di raggiungere alcuni di questi traguardi. Si può immaginare di pensare al 1991 come un anno in cui forse è possibile proseguire la strada politica generale che ha indicato il relatore Beorchia, nella quale il Governo si riconosce pienamente.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

*(Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio)*

1. L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra)*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni:

a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) l'indennità *una tantum* di cui al terzo comma dell'articolo 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

c) l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1<sup>a</sup> categoria di cui al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

g) il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;

h) gli assegni previsti dall'articolo 8 della presente legge e dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge.

2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla metà e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra metà dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.

3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1.».

2. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, con le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in quanto applicabili, si estende anche agli assegni annui per adeguamento automatico, corrisposti ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di 1<sup>a</sup> categoria, sugli assegni accessori corrispondenti agli analoghi assegni accessori percepiti dai grandi invalidi di guerra.

3. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra e dei grandi invalidi per servizio, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

**È approvato.**

## Art. 2.

### (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 20, 26 e 37 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Adegua-

menti dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi per servizio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.

BERTOLDI. Esprimo il voto favorevole del nostro Gruppo, pur sottolineando che avremmo preferito un testo migliore, che consentisse di utilizzare appieno gli stanziamenti previsti e spendere quindi completamente nell'intervento le cifre accantonate. In effetti le somme stanziare con questo provvedimento consentono una previsione di spesa di 20 miliardi per il 1989; per gli anni successivi si prevede di spendere solo parzialmente gli stanziamenti previsti; per il 1990 solo 26 miliardi dei 30 disponibili e per il 1991 37 miliardi rispetto ai 40 previsti dall'accantonamento. Ora, dando il nostro voto favorevole, noi compiamo una scelta di equilibrio tra il disagio e i diritti dei pensionati e delle vedove di guerra che attendono da anni un intervento di rivalutazioni delle loro pensioni - e lo attendono subito - ed un atto di riequilibrio e di giustizia oltre che di correttezza amministrativa che sarebbe indispensabile, ma necessita di una modifica del disegno di legge che ci viene presentato e quindi un rinvio.

Scegliamo di consentire forse meno ma subito! Il nostro voto sarà quindi favorevole, con le osservazioni che ho ora espresso.

PIZZOL. Esprimo il voto favorevole dei senatori socialisti. Condivido sostanzialmente le considerazioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo. Considero questo provvedimento un atto dovuto verso cittadini che tanto hanno sacrificato per il paese. Ritengo naturalmente questo provvedimento un contributo importante e da approfondire con interventi di adeguamento alla svalutazione, secondo il metodo che è stato proposto, cosa necessaria quanto meno per mantenere il principio del riconoscimento dovuto a queste categorie di cittadini.

FAVILLA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo democristiano a questo provvedimento. Per la verità, esistevano alcuni altri disegni di legge (uno dei quali porta anche la mia firma) che trattavano più compiutamente la materia e rispondevano in modo globale alle attese dei pensionati di guerra e dei grandi invalidi per servizio.

Siamo d'accordo a stralciare una parte della nostra proposta, anche se avremmo preferito risolvere tutti i casi difficili che ci sembrano meritevoli di attenzione da parte del Parlamento e del Governo. Purtroppo, il recupero globale della svalutazione della moneta e del mancato incremento delle pensioni avrebbe richiesto una maggiore disponibilità di fondi, che al momento non sono reperibili.

Ci troviamo di fronte ad un adeguamento tanto atteso che però non è completo: ci rendiamo conto di non rispondere completamente alle aspettative di questa categoria di persone disagiate; tuttavia, poichè amministrare significa anche tener conto delle possibilità concrete, accettiamo volentieri l'adeguamento che viene qui proposto. Esprimiamo, peraltro l'augurio che, in seguito, il Governo possa reperire, nell'ambito della politica generale del paese e ricercando equilibri diversi, i fondi necessari per risolvere le ulteriori esigenze.

Le categorie disagiate sono oggi, nel nostro paese, meno numerose rispetto al passato; quaranta anni fa esse superavano il 70 per cento della popolazione, mentre oggi la percentuale è scesa al di sotto del 20 per cento. Non vorremmo rischiare che l'attenzione dei partiti venisse tutta rivolta ai grandi problemi e temi nazionali, dimenticando che esiste un pur ristretto numero di cittadini che versano in condizioni disagiate e ai quali ormai si guarda con minore attenzione, perchè non costituiscono più la grande massa degli elettori. Tuttavia i principi che ispirano la nostra azione politica ci spingono ad affermare che vi deve sempre essere questa attenzione nei confronti delle categorie disagiate, indipendentemente dal loro numero.

Nel formulare l'auspicio che sia possibile, nell'ambito dei fondi nazionali, ottenere una diversa distribuzione delle risorse, ci riserviamo di portare avanti il disegno di legge riguardante tali categorie disagiate e di riprendere in un secondo momento il tema dell'adeguamento complessivo al costo della vita. Esprimo quindi il parere favorevole del nostro Gruppo al disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 13.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consiglieri parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI LENZI**